

COMUNE DI IMOLA

3 giugno 2004 – incontro di studio
con la D.ssa A. Scaramuzzino

Incontro del 03/06/2004

INTRODUZIONE : Sindaco MARCHIGNOLI

Porgo un saluto alla nostra relatrice, la dott.ssa Scaramuzzino, che ha accettato di essere qui a questo importante incontro e a tutti voi che siete così numerosi, operatori sociali, avvocati, tecnici, tutti impegnati in questo settore così delicato e così rilevante.

Sono molto interessato al tema di cui oggi si tratta, innanzitutto come tutore di gente che viveva qui all'Osservanza e che da molti anni ha acquisito una nuova cittadinanza, se così si può definire. Visto che essere affidati totalmente nelle proprie scelte ad un'altra persona è davvero una cosa pesante, considero questa legge come un atto di civiltà, perché ha l'obiettivo di consentire al soggetto in difficoltà di decidere della propria vita facendosi aiutare da un servizio veramente qualificato.

Utilizzare l'amministrazione di sostegno significa per molti assumersi delle responsabilità, ma soprattutto fa compiere un passo in avanti ad un sistema sociale che individua nel valore assoluto della persona la propria funzione fondamentale e che cerca di abbattere tutti quegli ostacoli che impediscono a tutti gli esseri umani, che vivono in un territorio, di essere persone fino in fondo.

E' quindi possibile avere nuove opportunità di incontro, si è in grado di decidere per sé stessi e nel momento del bisogno si può essere sostenuti con discrezione e senza invasione della propria privacy, grazie ad un giusto impegno della comunità che se ne fa carico.

Per questo consideriamo quest'incontro un primo passo destinato ad avere un seguito e a non essere un avvenimento episodico .

RELAZIONE : Dottoressa SCARAMUZZINO

La legge di cui oggi sono qui a parlarvi ha portato a una cultura diversa del nostro ordinamento.

Non più tardi di un anno fa, sempre qui ad Imola, invitata ad un incontro che aveva sempre per oggetto l'ipotesi di tutela dei soggetti più deboli l'avvento di questa legge sembrava tanto remoto che non l'abbiamo nemmeno preso in considerazione, e nemmeno abbiamo pensato di poter utilizzare i progetti di legge che erano giacenti in Parlamento già da tempo.

E invece alla fine del 2003 (anno del disabile) essa è stata approvata e pubblicata poi il 09/01/04, entrando in vigore il 19/03/04 e modificando il Codice Civile alla Rubrica del Titolo 12°, che s'intitolava "Dell'infermità di mente dell'interdizione e dell'inabilitazione" e adesso invece si intitola "Nelle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".

Il legislatore ha voluto, così operando, creare uno strumento di protezione dei soggetti deboli che fosse di supporto alle residue capacità dell'individuo e che queste misure fungessero veramente da protezione piuttosto che da divieto.

È innegabile infatti che la tutela che si dà al soggetto interdetto è basata soprattutto sulla valutazione della sua invalidità ed è orientata ad evitare che si comprima la capacità giuridica del soggetto, impedendogli di compiere tutti gli atti giuridicamente rilevanti.

Le misure tradizionali quindi si concretizzano in una privazione della capacità di agire che non corrisponde alle nuove forme di cura, che tendono a recuperare e potenziare le residue capacità dell'infermo.

Attualmente quindi il nostro sistema riconosce tre tipi di misure che vanno ad incidere sulla capacità di agire; poiché il legislatore ha introdotto questa nuova misura a modifica del Codice Civile, egli ha cercato di raccorderla alle due precedenti misure già contemplate.

Risultano quindi:

- **L'amministrazione di sostegno**, che passa per essere la prima di queste misure che consente al beneficiario di compiere tutti gli atti che invece non siano stati delegati all'amministratore di sostegno, conservando lo stesso beneficiario la capacità di agire per tutti gli altri atti.
- **L'interdizione**, che consente al tutore di sostituire il soggetto abitualmente infermo in tutti gli atti ad esclusione di quelli che il tribunale consente all'interdetto di poter compiere da solo; questa interdizione che io chiamo "mite" è una novità che si affaccia oramai nel nostro ordinamento.
- **L'inabilitazione**, che consente alla persona di compiere anche atti di straordinaria amministrazione, con l'ausilio del curatore, ma che oggi potrà consentire anche all'inabilitato (se autorizzato) a compiere atti anche da solo; questa è certamente una misura che è destinata ad affievolirsi sulla scena dei nostri tribunali.

I principi che hanno sorretto la scelta legislativa, come abbiamo detto, sono soprattutto di civiltà giuridica e trovano riferimento in scienze diverse da quella giuridica: si è voluto innanzitutto (come ci ha ricordato il nostro tutore pubblico Marchignoli) salvaguardare la dignità e la possibilità del soggetto, poiché rimane intatta la capacità giuridica anche per il compimento di un singolo atto ovvero per una serie di attività.

Se si deve nominare un soggetto che sostituisce e affianca il paziente, o la persona che non sia in grado di compiere quest'atto da sola, si sono create misure di protezione flessibili, cioè in un momento iniziale certi tipi di misure che possono essere in un momento successivo modificate. Come dice una collega di Milano che ha commentato questa legge, "si può ritagliare sulla persona dell'incapace un intervento di protezione che lo assiste o lo affianca in quei settori per cui ciò è necessario", mentre invece la tutela è uno strumento standard.

Si è di conseguenza allargata la gamma dei soggetti che possono usufruire dei provvedimenti di protezione, poiché non solo i soggetti in condizione di abituale infermità potranno usufruirne, ma anche coloro che, affetti da una menomazione fisica o psichica, siano in tutto o in parte privi di autonomia nello svolgimento delle attività nella vita quotidiana.

Si pensi a coloro che non siano in grado di fronteggiare le difficoltà burocratiche per l'attivazione di una posizione bancaria, di una posizione assicurativa, di una posizione per assumere del personale domestico, a coloro che non siano in grado di poter accettare l'eredità di un familiare (che pure per legge gli viene devoluta), a soggetti quindi che non possono essere definiti abitualmente infermi ma possono ottenere un sostegno perché deboli per l'età e/o per la perdita di consapevolezza (per esempio a causa dell'uso di sostanze stupefacenti oppure di sostanze alcoliche).

Alcuni esempi serviranno per spiegare meglio queste categorie a cui si può allargare la possibilità di utilizzare questo strumento: persone semplici che possono essere facilmente raggirate o truffate, persone che vivono abitualmente in condizione di isolamento sociale, persone deboli fragili psicologicamente (che hanno bisogno di qualcuno vicino anche con una funzione terapeutica di aiuto a gestirsi), persone con disturbo di personalità, con comportamenti disordinati, persone che hanno stili di vita fuori dalle norme della nostra società, ma che potrebbero essere reintegrati (si considerino i barboni, per disgrazia economica e familiare, che oggi giorno stanno aumentando nella nostra società così opulenta).

Nella scelta degli strumenti giuridici si può operare valutando quale di essi configuri quale "la minor limitazione possibile della capacità di agire" come letteralmente recita l'art. 1 della legge, consentendo per esempio di evitare l'interdizione, con i costi e le conseguenze anche emotive che essa arreca a una persona che, a causa del suo stato, non sia in grado di porre in essere attività per lui giovevoli, mentre, essendo assistito da una buona rete parentale, può vedere riconosciuti i

suoi diritti (ad esempio con la richiesta di un rimborso per l'espletamento delle pratiche per il riconoscimento di una pensione).

Voglio dire che anche nelle situazioni più gravi si può però dar luogo, di fronte al caso concreto, ad una assistenza sostanzialmente efficace che viene costruita attorno alla persona per evitare di giungere all'interdizione e quindi limitare semplicemente a determinati atti l'intervento di una persona estranea.

Le misure oggi previste dal nostro ordinamento sono tra di loro alternative: o si è interdetti, o si ha l'amministratore di sostegno, o si è inabilitati e, se pure sono stati previsti dei passaggi fra l'uno e l'altro tipo di tutela, a procedure iniziate è meglio utilizzare da subito lo strumento giusto.

Il legislatore ha consentito che si potesse iniziare il procedimento per l'interdizione, per poi arrivare alla nomina di un amministratore (se questo risultasse lo strumento più adeguato); e allora chi è già interdetto potrà eventualmente chiedere la sostituzione con una misura più agile quale quella dell'amministratore di sostegno.

Se ciò è vero, partire bene è sempre una buona cosa.

I presupposti per questo nuovo istituto sono due: la malattia (o la menomazione) e la conseguente impossibilità a provvedere ai propri interessi. Uno solo di questi presupposti non è sufficiente: si pensi all'ammalato di un male incurabile, ma non menomante, che riesce a sopperire con sicurezza alle limitazioni derivanti dal suo stato.

Per integrare i presupposti di legge occorrerà che le infermità o le menomazioni siano di natura e di portata tale da compromettere momentaneamente o definitivamente, parzialmente o totalmente, la capacità di provvedere ai propri interessi. Il concetto di interessi però non è limitato solo a quelli economici; esso comprende congiuntamente quelli della persona e a questa conclusione si giunge guardando gli articoli che sono stati modificati dalla legge di cui si tratta.

L'art 405 del C.C. 4° comma, prevede infatti che, se sussiste la necessità, il giudice (anche d'ufficio) provvede o ad emanare i provvedimenti urgenti per la cura della persona e per la conservazione del patrimonio, oppure procede alla nomina di un amministratore provvisorio in assenza di situazioni d'urgenza, situazione per cui si dovrà valutare anche la prima opportunità e non più farvi obbligatoriamente ricorso.

Questo lo dico per gli operatori con cui abbiamo lavorato per tanti anni con l'istituto del curatore speciale (di cui all'art. 361 del C.C.), forzando forse anche la mano alle norme allora vigenti. Questa prassi ormai dovrà essere abbandonata perché, se non vi è un procedimento d'interdizione in corso, il legislatore ha dato ai singoli l'opportunità di scegliere tra l'amministratore di sostegno e l'inizio di un processo per interdizione.

Anche l'art. 408 del CC, in riferimento alla scelta dell'amministratore di sostegno, parla di esclusivo riguardo alla cura e alla persona del beneficiario e quindi porta a comprendere come gli interessi da salvaguardare siano i più variegati. In precedenza, senza alcun dubbio, di fronte all'abituale infermità mentale l'unico strumento possibile era l'interdizione; oggi invece le persone possono essere interdette quando ciò sia necessario per assicurare loro una più adeguata protezione.

Oggi la misura da cui partire però è la richiesta di amministratore di sostegno, poiché il legislatore, in una scelta anche non casuale, l'ha messa come primo degli strumenti di tutela anche per le persone prive di autonomia, che possono essere protette con tale figura se sono inserite in un contesto adeguato, poiché la finalità della legge è proprio quella di limitare il meno possibile la capacità di agire.

Vi sono è vero varie proposte interpretative, non abbiamo ancora (e sarà difficile averli nel giro di poco tempo) veri e propri precedenti giudiziari, perché si tratta di una procedura che ha caratteristiche proprie di volontaria giurisdizione.

Vi sono proposte alternative nel senso che il criterio da scegliere sarebbe di applicare la nuova misura ai soggetti che mantengono una residua capacità di mente e l'interdizione a coloro che hanno un disturbo tale da compromettere definitivamente la capacità d'intendere e di volere. Questa distinzione sarebbe rafforzata da un dato letterale, poiché per l'amministrazione di

sostegno, all'art 404, si parla di provvedere ai propri bisogni vista l'impossibilità di farlo, mentre per l'interdizione si parla dell'incapacità di provvedervi.

Mi sembra però di poter condividere con altri colleghi le perplessità di chi vede in queste sottigliezze una ricerca di soluzioni squisitamente giuridiche, mentre invece bisogna forse abbandonare un'ottica clinica del disturbo mentale e valutare in concreto che cosa fare per dare una pratica protezione a quel certo soggetto bisognoso.

L'interdizione rimane la misura più severa per quelle situazioni in cui il soggetto non possa compiere alcun atto della vita quotidiana autonomamente, e perciò le situazioni più gravi di sicura irrecuperabilità probabilmente ricadranno in questa situazione di interdizione, fatti salvi sempre quei margini di autonomia che pure si possono rinvenire perché ci può essere un recupero successivo.

Si possono inoltre evitare con l'amministrazione di sostegno le interdizioni sanitarie pronunciate solo perché il tutore dia il consenso ad un atto medico non comprensibile per l'infermo.

Per la mia esperienza professionale questo è un istituto a cui non sono mai ricorso, anche se è stato tanto pubblicizzato anche recentemente.

Il ricorso all'interdizione, per consentire amputazioni di arti o per consentire (soprattutto) trasfusioni, può essere superato dalla possibilità di emanare un provvedimento di consenso informato, cioè dalla possibilità di richiedere le adeguate informazioni ai sanitari che avevano in cura quella persona che non era in grado di comprendere se si trattava o meno di un atto medico necessario per la propria migliore qualità della vita.

Va da sé che andavano invece informati sempre i sanitari, ove si fosse trattato di una situazione di pericolo per la vita del paziente, che essi erano tenuti ad intervenire perché si versava in una situazione di stato di necessità.

Si dovranno inoltre evitare anche le interdizioni assistenziali al solo scopo di far dimorare un soggetto non autosufficiente in una casa di riposo.

Tutte queste forzature dell'istituto dell'interdizione dunque potranno essere eliminate con questa nuova figura, operando quindi in modo più agile.

La procedura inizia e si svolge innanzi al giudice tutelare nel luogo ove risiede il beneficiario sia nella prima parte, che porta alla nomina e alla definizione delle attività dell'amministratore, sia nella fase successiva della gestione.

Questa è la prima e grande differenza rispetto alle altre forme di tutela riconosciute che avevano sempre la cosiddetta bifasicità: la fase in forma collegiale dinnanzi al tribunale con il giudice istruttore e la fase invece della gestione della tutela innanzi al Giudice Tutelare.

La procedura segue il rito definito in Camera di Consiglio, anche se vengono richiamate alcune norme del procedimento contenzioso d'interdizione e d'inabilitazione. Si è ritenuto che si trattasse tuttavia di un procedimento di volontaria giurisdizione, sia per i riferimenti che ci sono nei lavori parlamentari, sia perché è rimessa totalmente al Giudice Tutelare che in genere opera nell'interesse di un soggetto, piuttosto che per dare ragione o torto ad una parte o all'altra, come è proprio invece della giurisdizione contenziosa, cioè quella che dà origine poi alla sentenza d'interdizione o d'inabilitazione, che invece si caratterizza proprio per avere la possibilità di risolvere un conflitto d'interessi contrapposti appartenenti a soggetti diversi.

La giurisdizione volontaria è diretta a valutare l'interesse di un unico soggetto e la funzione del Giudice sta proprio nel proporre nel vigilare e nel controllare anche in questa procedura il principio del contraddittorio, che va salvaguardato per il richiamo fatto dall'art. 720 bis del Codice di Procedura Civile agli altri articoli che regolamentano il processo di interdizione (712-713-716). La presenza di un legale è meramente facoltativa, la procedura è gratuita, gli atti non sono soggetti a registrazione (a differenza di quanto accade nell'interdizione la cui sentenza va registrata) e le spese sono solo per il rilascio delle copie e per le spese di notifica.

I soggetti legittimati a proporre il ricorso sono diversi: alcuni sono obbligati come il PM, ovvero i Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali, altri invece, come i parenti entro il 4° grado, gli affini

entro il 2° grado, il coniuge o la persona stabilmente convivente con il diretto interessato, sono persone facoltate a promuovere questo procedimento.

Quanto alla persona stabilmente convivente, la previsione normativa è in linea con altre disposizioni che si sono avute recentemente per cui il nostro sistema giuridico riconosce sempre più importanza alla convivenza: si veda la legge recente sulle pratiche per la fecondazione assistita, ovvero gli ordini di protezione per le violenze in famiglia.

Certo che la mancanza di una nozione di convivenza, comporterà anche qui dei processi interpretativi: è certo che dovrà essere valutata la stabilità e la durata della relazione, che deve avere tutti i requisiti di una relazione familiare, escludendosi invece i rapporti di assistenza e di cura retribuiti.

In ordine allo stesso soggetto che può presentare il ricorso, la legge acconsente che ora (per un momento successivo) tale soggetto possa individuare colui che lo aiuterà in determinati settori della sua esistenza: si pensi alla persona che abbia avuto la diagnosi di un male incurabile con una lenta progressione della malattia.

La concorrente legittimazione del PM e dei Responsabili dei Servizi Sociali e Sanitari ha voluto ovviare all'inerzia ormai riconosciuta tale dei PM, per non lasciare privi di reale tutela i soggetti esclusi. Tutti gli operatori sanno che una qualsiasi procedura d'interdizione negli uffici giudiziari, almeno quelli più vicino a noi, ha circa la durata di un anno e mezzo/due anni anche se alcuni uffici giudiziari sono meno veloci.

È certamente un novità che i Responsabili dei Servizi siano tenuti a presentare il ricorso al Giudice Tutelare, ove siano a conoscenza di situazioni che necessitano di un sostegno, ovvero che siano tenuti a segnalare queste situazioni al PM perché vi provveda anche d'ufficio.

Finora i Responsabili dei Servizi erano considerati tenuti soltanto a segnalare o a denunciare, ma non anche a svolgere un'attività in proprio. Quanto al contenuto del ricorso, lo stesso dovrà indicare le ragioni che hanno indotto il richiedente a formularlo, con la produzione di una adeguata documentazione sanitaria che non si limiti alla sola diagnosi, ma che dia indicazioni sull'incidenza che quella specifica patologia diagnosticata ha sulle capacità intellettive, volitive e gestionali del soggetto.

Se il ricorso proviene da un Servizio Sociale, le indicazioni potranno essere più esaustive per esempio con la descrizione delle cause e quindi dell'insorgenza delle situazioni di necessità e di sostegno. La documentazione fornita per sostenere il ricorso dovrebbe far emergere le aree residuali di capacità del soggetto, per comprendere quali siano i suoi spazi di autonomia successiva. Sarà necessaria inoltre l'indicazione delle consistenze patrimoniali del beneficiario, se egli sia tenuto o meno a presentare la dichiarazione dei redditi, per far comprendere i margini di spesa, la periodicità con la quale presentare il rendiconto, l'ammissione o meno al gratuito patrocinio ove ce ne fosse necessità.

Come ho detto non c'è bisogno dell'assistenza del legale, ma si potrebbero verificare situazioni in cui ciò è necessario e allora occorrerà vedere se il soggetto, per quanto debole, lo sia veramente anche dal lato economico e quindi se sia necessaria l'ammissione del gratuito patrocinio, ovvero se sia un soggetto che possa far fronte con le sue possibilità economiche anche ad assumere una difesa a proprie spese.

Le norme richiamate non prevedono l'obbligo della redazione dell'inventario e pertanto, pur se non vietato, occorrerà conoscere la situazione patrimoniale del soggetto.

Tutti questi requisiti che io ho preso in considerazione, sono stati indicati nelle istruzioni del prototipo di ricorso di cui ho pensato di dotare gli uffici della cancelleria, sia di Bologna che di Imola, ove svolgo l'attività di Giudice Tutelare proprio perché, pur se tutto è suscettibile di correzione, avere però all'indomani della legge una bozza da cui partire potrà forse consentire di ragionare meglio sulle eventuali variazioni da apportarvi.

Un altro dei motivi è che una maggior produzione documentale consentirà eventualmente di ottenere il provvedimento nei termini dei 60 giorni indicati dalla legge. La necessità che venga instaurato un contraddittorio, comporta che l'interessato sia sempre raggiunto da una

comunicazione che dovrà essere effettiva: o la notifica vera e propria del ricorso (o del decreto) con cui viene fissata l'udienza in cui il Giudice Tutelare procede all'adozione del beneficiario, oppure una comunicazione di cancelleria, qualora la situazione rendesse superflua la notifica. Personalmente ritengo che il legislatore non abbia voluto particolari formalismi, ma abbia voluto un procedimento semplice.

È opportuno un unico decreto, sia per l'apertura dell'amministrazione sia per la nomina dell'amministratore.

Il legislatore ha previsto per la nomina di quest'ultimo che debbano essere seguiti determinati criteri; lo stesso interessato (come dicevo in precedenza) può avere indicato il suo amministratore per un tempo successivo e di conseguenza il giudice tutelare può disattendere queste indicazioni solo in presenza di gravi motivi, così come è ammesso, per quello che riguarda la normativa sul tutore, circa l'indicazione dello stesso.

La scelta va fatta tra coloro che, fra le varie categorie possibili di tecnici competenti, riescano effettivamente ad occuparsi della cura e degli interessi del beneficiario.

Il Giudice quindi dovrà controllare le conoscenze e le attitudini del possibile amministratore ovvero la sua relazione con il beneficiario; dovranno certamente essere privilegiate le persone di famiglia, specie se conviventi, oppure le indicazioni date dal genitore superstite.

Possono però essere individuate anche persone idonee al di fuori dell'ambito parentale che siano preparate e che siano eventualmente indicate da associazioni di categoria che potranno essere coinvolte in prima persona proprio per la formazione di persone che siano in un momento successivo capaci di espletare questo incarico.

Voglio proprio dire che secondo me andiamo incontro ad una nuova figura professionale che non potrà essere soltanto l'ambito parentale a manifestare, ma sarà creata da una grande operazione di cultura che dovrà essere promossa dalle associazioni di categoria assieme alle associazioni di familiari; anche i rappresentanti legali di persone giuridiche possono essere nominati come meri amministratori di beni, mentre diversa sarà la situazione quando all'interno di tali persone giuridiche, nell'ambito delle attività e delle finalità d'istituto, si potranno formare possibili amministratori di sostegno professionali.

Non possono invece ricoprire questa carica gli operatori dei servizi (sia pubblici che privati) che abbiano in carico o in cura il soggetto: il divieto è espresso nell'art. 408 al 3° comma e il termine "operatore" lascia intendere che il divieto valga anche per i Responsabili dei Servizi.

La motivazione va ritrovata nella preoccupazione di evitare conflitti d'interesse: l'amministratore cioè potrà var valere i diritti del beneficiario anche nei confronti dei servizi che lo hanno in cura e in carico. I Servizi dovranno dal canto loro rapportarsi con l'amministratore di sostegno di cui hanno bisogno per affrontare le situazioni più difficili, soprattutto per gestire i progetti di autonomia del disabile specie se disancorati rispetto alla famiglia d'origine.

In questo campo i provvedimenti dell'amministrazione di sostegno potranno creare una collaborazione tra il Giudice Tutelare ed il sistema socio sanitario in favore dei soggetti deboli, anche se spiace constatare che in questo periodo sia l'uno che l'altro sono dotati di ben poche risorse per far questo ed alla fine ne risulta un appoggiarsi fra deboli.

Il Decreto di nomina definisce la durata dell'incarico (poiché l'amministratore può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato), nonché la ripartizione degli atti da compiere. Il Giudice tutelare indica gli atti che l'amministratore di sostegno può e deve compiere nell'interesse del beneficiario, ovvero gli atti che questi può compiere assieme al beneficiario, determina i limiti di spesa tenendo conto delle possibilità del beneficiario. Il Giudice Tutelare decide anche d'ufficio, a prescindere della richiesta delle parti, al fine di adottare provvedimenti che proteggano realmente il beneficiario; l'unico limite è dato dalla possibilità che il beneficiario possa compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana.

Quindi la compressione dei diritti del beneficiario delle capacità trovano questo grande limite della possibilità per lui di continuare a mantenere la gestione della sua vita quotidiana.

Personalmente ritengo assai pericoloso porre divieti di contrarre matrimonio o di effettuare testamento, poiché per questi istituti valgono già disposizioni consolidate per la capacità di intendere e di volere del soggetto che opera e quindi ci dovranno essere altri tipi di rimedi.

Il Decreto infine deve prevedere la periodicità con cui l'Amministratore riferisce al Giudice dell'attività svolta e delle condizioni di vita del beneficiario; non si tratta di un vero e proprio rendiconto, come nelle tutele, ma di un ulteriore raccordo con la vita del beneficiario.

In occasione di queste incombenze, e in queste occasioni, potranno essere ulteriormente valutati i presupposti per proseguire nell'amministrazione.

Il Giudice Tutelare può in ogni momento, al pari delle tutele, convocare l'amministratore per informazioni, chiarimenti, notizie sulla gestione, oltre che per dare istruzioni inerenti gli interessi morali e materiali del beneficiario, secondo quanto previsto nelle disposizioni in attuazione del Codice Civile. Il Giudice Tutelare inoltre può modificare o integrare (anche d'ufficio) le decisioni prese dall'amministratore, sino ad arrivare al provvedimento più grave che è quello di rimuoverlo o sostituirlo: in questi casi andrebbe sempre sentito il beneficiario, cioè la persona nel cui interesse il provvedimento deve essere preso.

Se la figura dell'Amministratore poi è prevista a termine, il Giudice Tutelare può prorogarlo (anche d'ufficio) con Decreto motivato, anche prima della scadenza del termine.

Personalmente il mio ufficio si organizzerà nel senso che, qualche tempo prima della scadenza, l'Amministratore sarà convocato ove egli stesso non si rechi a rendervi conto; questo per valutare la prosecuzione dell'incarico e le eventuali modifiche. Se l'amministrazione è prevista invece a tempo indeterminato, il Giudice può (nel rivalutare tutta la situazione che si è venuta a creare) dichiarare cessata l'amministrazione, per esempio, perché inidonea a realizzare la piena tutela dell'interessato.

In tal caso dovrà trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica ove reputi che sia più indicato promuovere il procedimento d'interdizione ovvero dichiarata cessata l'amministrazione perché è nel frattempo cessato il momento critico per il quale doveva essere effettivamente assunta. Premesso che il beneficiario conserva la piena capacità di agire per tutti gli atti non compresi nel Decreto con cui viene indicato l'Amministratore, e per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, il beneficiario può altresì compiere atti con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno, vedersi sostituito dall'amministratore in alcuni casi (per gli atti che gli sono vietati), chiedere assieme all'amministratore di sostegno l'Autorizzazione al compimento di atti potenzialmente pregiudizievoli per il suo patrimonio.

È il Giudice Tutelare in questi casi che diventa competente per tutta una serie di atti che finora invece venivano svolti e autorizzati dal Tribunale; per procedere a vendite immobiliari a questo punto sarà il Giudice Tutelare a dover dare l'autorizzazione. Vengono considerate nulle, per espressa previsione di legge, le disposizioni patrimoniali del beneficiario in favore del suo Amministratore di Sostegno, anche se fatte per interposta persona, mentre invece sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni fatte dal beneficiario in favore dell'Amministratore che sia coniuge, parente entro il 4° grado, compresa la persona stabilmente convivente.

Questi sono i motivi per cui vi dicevo che ero contraria a forme di divieto per il beneficiario di contrarre matrimonio e effettuare disposizioni testamentarie.

Al fine di assicurare le opportune conoscenze ai terzi, l'Amministrazione di Sostegno è soggetta a regime di pubblicità: l'atto di apertura e di chiusura sono annotati nell'atto di nascita del beneficiario, i decreti di apertura e di chiusura sono trascritti su un apposito registro costituito presso i Tribunali ed il terzo che dall'atto di nascita di un soggetto è venuto a conoscenza dell'esistenza dell'amministrazione di sostegno, potrà dai registri del Tribunale conoscere quali atti il beneficiario potrà compiere da solo, quali invece gli siano vietati.

Il terzo potrà conoscere infine il nome dell'Amministratore da cui il beneficiario si potrà far assistere.

DIBATTITO : Domande e Risposte

D- È previsto in questo procedimento anche la possibilità da parte di questo beneficiario, dei parenti o degli affini, della persona stabilmente convivente, di fare ricorso di opposizione dopo che abbiano ricevuto la notifica dell' avvio del procedimento?

R- Sì è prevista la possibilità che, alla nomina dell'Amministratore di Sostegno e all'apertura della procedura, non vi sia accordo degli interessati.

Questo mi ha spinto subito a valutare ed a richiedere una serie di documenti, quale la certificazione dei redditi; proprio per la nomina del soggetto legale ho già avuto casi in cui l'Amministrazione di Sostegno è stata rigettata per motivi l'uno opposto all'altro.

In un caso si trattava di una persona che era tranquillamente in grado di fare le proprie scelte patrimoniali; egli aveva soltanto scelto un parente piuttosto che un altro e questo aveva determinato uno scontento, per cui era stata richiesta la procedura dagli altri legittimati a farlo, ma nessuna documentazione medico-sanitaria supportava i presupposti dell'infermità.

In un altro caso una persona che era stata dipinta come una serena vecchietta rattristata dalla morte del marito che si trovava di fronte ad un parentado un po' disinteressato; si dipingeva la signora come un soggetto un po' "particolare" residente fuori città per conto proprio ecc..

Nella realtà dei fatti, all'udienza di audizione (ove in genere viene data notizia a tutti coloro che possono promuovere l'istituto, quindi anche coloro che possono opporsi), è risultata una situazione diversa: erano pendenti 3 o 4 giudizi tra Bologna e Modena, con contese sull'eredità del marito defunto ed era in atto una situazione di deterioramento familiare che aveva portato addirittura alcuni parenti a dire "non mi interessa".

Di fronte ad un contenzioso così esasperato, ho ritenuto non dar luogo all'Amministrazione di Sostegno: la signora fra l'altro era venuta senza difensore, mentre erano venuti gli avvocati dei parenti che non erano d'accordo, soprattutto per la nomina di un certo parente come amministratore. Ho quindi trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, perché secondo me si evidenziava una grave incapacità di intendere e di volere della signora, che andava tutelata poiché in questo giudizio appena instaurato erano in gioco taluni suoi specifici interessi patrimoniali che (trattandosi di una persona non più autosufficiente) andavano tutelati, poiché una incerta difesa in giudizio avrebbe potuto limitare o pregiudicare notevolmente la sua capacità economica.

D- Lei prima parlava del fatto che l'Amministratore di Sostegno può diventare anche una figura professionale; può quindi essere amministratore una persona terza, al di là dei familiari, congiunti e simili.

Mi sembra anche che nei documenti da presentare al momento della richiesta vi sia la documentazione dei redditi del beneficiario. Quando questa persona sia un senza tetto, una persona con condizioni patrimoniali inesistenti, la retribuzione dell'Amministratore di Sostegno come viene contemplata?

R- L'ufficio dell'Amministrazione di Sostegno, così come quello della tutela, è gratuito anche se la previsione dell'equa indennità consente dei modesti emolumenti, poco più del rimborso spese. Quando dico che si va incontro ad una nuova figura professionale non penso che si debba necessariamente accedere a quest'istituto solo se ci sono delle risorse economiche da parte del beneficiario: certo ci potrà essere questa situazione, e allora dalla dichiarazione dei redditi (ripeto perché l'inventario non è previsto ma neppure è vietato chiedere gli accertamenti economici della situazione) si potrà pensare che il beneficiario così come viene pagato un professionista per determinate attività può essere imputato al patrimonio al reddito del beneficiario dover corrispondere delle competenze a colui che gli amministra il patrimonio, mentre invece la previsione generale è che questa figura professionale nasca e sorga privatamente o con l'apporto

pubblico e privato e che si vada caratterizzando per altri tipi di finanziamento che non siano necessariamente quelli del singolo. Il riferimento che facevo che il legislatore ha voluto, non ha caso, questa legge è stata approvata molto velocemente si pensi che era rimasta giacente dal 1988 è perché c'è stato una forte pressione delle associazioni di una fondazione di familiari proprio al fine di ottenere il riconoscimento di queste forme di civiltà giuridica e questo comporta un impegno da un lato del pubblico (Amministrazioni Aziende Sanitarie) che sono quelle che vantano in concreto una competenza maggiore per la cura della persona e del patrimonio e anche una messa a disposizione di competenze che possono essere legali, fiscali, ecc. al fine di formare queste persone e poi occorrerà, secondo me, anche un controllo che dovrà essere inevitabile e che può essere previsto a livello territoriale più o meno ristretto poiché non è detto che tutti si possono inventare un mestiere dall'oggi al domani. Ci sono situazioni molto più semplici che potranno essere risolte così come si risolvevano in passato grazie alla beneficenza; il Codice Deontologico degli Avvocati prevede l'assistenza dei poveri e quindi se gli atti dell'Amministratore di Sostegno si possono risolvere in una richiesta di invalidità, una pensione di reversibilità, ecc. si tratta magari di singoli atti che penso possano essere risolti in maniera molto più sbrigativa.

D- Parlo non solo come rappresentante di associazione ma anche come mamma, perché ho un figlio con Sindrome di Down e che quindi ha una relativa autonomia. Mi ponevo già da tanti anni delle domande, ancora quando erano in cantiere i lavori per l'Amministrazione di Sostegno.

Partecipai ad un convegno 10 anni fa con lo studioso che è il fondatore di questa legge, proprio perché era in linea con una cultura che stava venendo avanti per ridare dignità alle persone più deboli. Questi ragazzi hanno una parziale autonomia, dipendente dalle situazioni: finché vivono i loro genitori, essi li accompagnano in questo percorso e gestiscono la loro situazione patrimoniale e sociale, quindi il problema non si pone.

Le cose invece cambiano quando si modifica anche la situazione dei genitori, invecchiando. Alla morte di uno dei genitori, come nel caso del Tutore, si pongono già problemi se c'è una pensione o una piccola proprietà divisa con altri; in questo caso la domanda che mi facevo è questa: nella fattispecie è necessario un Amministratore di Sostegno, o il genitore superstite può continuare a gestire il patrimonio nell'interesse dei figli?

L'altra domanda che mi ponevo è la seguente: la legge è estesa al sostegno di tante persone anche nell'ambito della tossicodipendenza, e lavorando come assistente sociale per l'autonomia la consapevolezza di queste persone, mi chiedo anche se è poi così facile che essi accettino l'Amministratore di Sostegno, visto che ciò non può mai essere dato per scontato.

R- Ho capito bene la sua domanda e credo che sia la preoccupazione per cui questa legge è stata voluta e perorata da certe fasce più sensibili proprio per questi tipi di problema. L'Amministratore di Sostegno può essere richiesto, per esempio, da entrambi i genitori per un figlio disabile, oppure può essere richiesto nel momento in cui rimane un solo genitore che si possa proporre, oppure che possa proporre un figlio o un altro parente. Quindi se nell'ambito familiare, come lei diceva, è necessario pensare a un domani certamente questa legge, peraltro come quella sulla tutela, consente anch'essa al genitore (attraverso una disposizione testamentaria) di nominare un Tutore. La previsione può essere possibile: io credo che la preoccupazione che assilla un genitore non è tanto su chi nominerà, ma se questi si comporterà bene. Questa è la reale preoccupazione perché io nomino una persona, ma sono vivo, vedo, controllo anche se ho delegato, però mi dà più garanzia.

È per questo che, secondo me, deve maturare all'interno di queste associazioni una capacità di educare il più giovane; oggi ci sono i genitori di figli maggiorenni disabili, ai quali si affiancheranno dei genitori più giovani di bambini disabili e quindi si perpetuerà questa cultura.

La garanzia che può essere data è che c'è uno scambio tra parente (che certamente dà la propria emotività affettiva in vista di un benessere del disabile) e operatore (abituato a lottare per l'autonomia), perché in genere non tutte le famiglie lottano per l'autonomia del disabile. Molti

lottano per nascondere la disabilità, per fingere la normalità, e ciò non consente al soggetto di acquisire o sviluppare le proprie abilità residue. Questo è lo scambio che si deve creare tra operatore, che lavora sulla disabilità per ottenere dei risultati, e il familiare che lavora per tutelare il più possibile il congiunto in difficoltà: l'investimento che va fatto è "non sto io a casa mia per accumulare danaro che domani gli lascio", ma "metto a disposizione la mia esperienza e anche parte del mio patrimonio per garantire che ci sia un controllo circolare quando io non ci sarò più".

D- L'Amministratore di Sostegno deve prevedere una casistica vastissima di assistibili, quindi verranno un po' scelti secondo se tossicodipendenti, anziani ecc. Però nell'Amministrazione di Sostegno ci sono delle attività che un amministratore può non essere in grado di fare: attività fiscali, legali si possono delegare a terzi senza la richiesta di autorizzazione? In sintesi l'Amministratore di Sostegno, stante la varietà di attività che può compiere, si può far assistere da esperti o consulenti?

R- Sì, credo di sì perché si sostituisce in tutto al soggetto, quindi non voglio pensare necessariamente alla sola medicalizzazione, considerato che nessuno di noi si curerebbe da solo o curerebbe altri. L'amministratore per il proprio beneficiario si rivolgerà al consulente fiscale se ha bisogno di fare la dichiarazione dei redditi, così come se dovrà chiedere una pensione andrà dal consulente del lavoro. Questo comporta che l'amministratore deve fare la scelta o del professionista o dell'attività da porre in essere; non possiamo pensare che egli sia un "tuttologo".

D- Ci dovrà essere una delega speciale per operare sui conti correnti o quant'altro, per gestire anche economicamente queste prestazioni professionali? Chiedo se sia stato previsto qualcosa del genere.

In pratica l'Amministrazione di Sostegno è soggetta a pubblicità, quindi ad annotazione sul registro conservato in Tribunale e sull'atto di nascita; chiedo come si concilia questo tipo di pubblicità sul certificato di nascita (che è l'unico documento che i terzi possono vedere in quei momenti se viene un dubbio su questa persona) con la tutela sulla privacy per il rilascio di questi certificati e come sono tutelati i terzi, anche perché queste persone che hanno necessità di amministratore possono sembrare perfettamente normali. Poniamo il caso del giovane tossicodipendente al quale il Giudice Tutelare ha limitato l'utilizzo del conto corrente con una firma congiunta con l'amministratore o quant'altro. Questi si può recare in sedi di attività commerciali, può emettere assegni di rilevanti importi; quindi chiedo se esiste una previsione normativa che tuteli le persone sotto questi profili.

R- Per la spesa certamente, la legge prevede proprio che il Giudice faccia dei preventivi di spesa, quindi il motivo per cui la dichiarazione dei redditi viene richiesta è che si dovrà prevedere se l'assistito può consentirsi un'assistenza domiciliare o no, e per quanto tempo. La previsione di spesa va fatta sul concreto.

Ciò da anche possibilità di ottenere delle agevolazioni che magari le parti non avevano pensato di chiedere semplicemente per forme di orgoglio personale. Per esempio adesso sto istruendo una procedura per una signora che non ha mai chiesto la pensione di invalidità, pur essendole riconosciuta al 100%, perché lei si ritiene non invalida che non ha bisogno di chiedere la pensione come farebbe la figura terza estranea che serve anche a tutelare questi diritti minimali.

Per quanto riguarda la pubblicità, la garanzia può essere data con l'iscrizione nell'atto di nascita dell'apertura e della chiusura dell'amministrazione di sostegno, con l'indicazione della data in cui il procedimento è stato attivato, dell'ufficio giudiziario presso cui si è avuta nomina e del nominativo dell'amministratore. Il titolare della procedura può richiedere chi è l'Amministratore di Sostegno, quali sono gli ambiti in cui può agire e quali sono le capacità residue del soggetto: ovviamente questi dati non vengono resi noti a tutti, per cui bisognerà presentare un apposita istanza e specificare i motivi per cui si richiedono informazioni. Per la vendita e per le normali

gestioni il problema è complicato, così come è complicato per l'inabilitazione; le misure prudenziali comportano che, se l'Amministratore di Sostegno è oculato e attento nel momento in cui viene nominato, provvederà a fare una diffida a tutti gli istituti bancari presso cui il beneficiario ha dei conti o posizioni per indicare quali sono i suoi limiti di spesa, quindi per richiedere che oltre una certa misura essi vengano bloccati, oppure per evitare che vengano chiesti finanziamenti. Io credo che siano certamente figure più complicate da gestire (e sono le figure dei giovani pazienti psichiatrici, dei tossicodipendenti e degli alcolisti), figure in cui la loro condotta, soprattutto nella fase più forte dei loro disturbi, necessita di un controllo continuo e attento. All'Amministratore non si chiede però di andare a controllare giorno dopo giorno, di essere presente in ogni momento e di seguire tutti i momenti della vita dell'assistito; come dicevo sono in crisi i Servizi Sociali (nel senso che i finanziamenti per loro sono ridotti sempre più), ma la collaborazione fra Tutori continua, e quindi bisogna affiancare un intervento di razionalità, che fa l'Amministratore di Sostegno, con un intervento strettamente più terapeutico che va riservato agli operatori dei Servizi Socio Sanitari.

D- Il Giudice Tutelare che possibilità effettiva ha di controllare l'operato dell'Amministratore di Sostegno? Che tipo di resoconto o rendiconto fa questi al Giudice Tutelare?

R- Il rendiconto non è più un rendiconto annuale; potrebbe essere periodico ogni 3 – 6 mesi in relazione alla situazione concreta. Si può per esempio pensare all'Amministratore di Sostegno per situazioni che siano più afferenti alla cura della persona, quindi per interventi sanitari, chirurgici, da svolgersi all'estero; poiché il soggetto deve affrontare spese di questo tipo, allora è chiaro che la relazione deve essere continuativa.

Sulla possibilità concreta del Giudice Tutelare di poter effettuare questo controllo io credo che egli, tanto più sarà affogato di lavoro, tanto meno potrà fare verifiche: è innegabile che la situazione sia questa.

I casi specifici, se sono conosciuti, vengono più facilmente a una discussione o ad un controllo inteso (non necessariamente negativo); ma per essi è soprattutto importante fare il punto della situazione, perché l'elasticità dello strumento consentirà di valutare se allargare le maglie della verifica oppure restringerle.

Mi spiego meglio: in alcune situazioni l'Amministrazione di Sostegno si propone per giovani ricchi, che tuttavia abbiano dei disturbi di personalità o di immaturità; è chiaro che la funzione in questi casi dell'Amministrazione di Sostegno è di promuovere una competenza per incrementare quella che è una capacità di gestire il denaro.

Infatti, come strumento, essa potrà essere utilizzata anche in quelle situazioni in cui ci sia un patrimonio a rischio, perché il soggetto non ha avuto una educazione, una crescita armonica, uno sviluppo della personalità. Sono quelle situazioni, che già cominciamo a vedere, per cui il raggiungimento della maggior età a 18 anni è coinciso nella nostra civiltà con il periodo in cui i giovani sono più immaturi (nel senso che stanno a casa il più a lungo possibile); quindi tutto quello che è la funzione del patrimonio e la sua gestione viene rallentata di circa un decennio rispetto a quello che era in una civiltà passata, in un ambiente più povero in cui bisognava incominciare a lavorare a 16/17 anni.

È chiaro che l'Amministratore di Sostegno in questi casi dovrà fungere non soltanto da garante per quello che riguarda il patrimonio (affinché non vengano effettuati atti di straordinaria amministrazione che possano metterlo in pericolo), ma avrà la funzione di responsabilizzare sempre di più la persona assistita e di valutare se effettivamente, alla scadenza del termine (che potrà essere triennale o quinquennale), vi sia una maggiore consapevolezza e quindi una migliore autonomia del beneficiario, ovvero se, permanendo una situazione di immaturità, di incapacità a comprendere il valore del danaro, non si debbano invece aggiungere ulteriori limiti alla sua gestione.

Nei confronti di queste persone sono io stessa a mettere nel provvedimento, anche quando non mi viene richiesto, la possibilità di gestire di una somma di danaro adeguata a quella che può essere di un diciottenne/diciannovenne/ventenne che in genere vive in famiglia, per vedere se egli dà buona prova di sé; diciamo che poi, se c'è la massima tolleranza da parte dell'Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare non potrà fare alcun altro controllo spicciolo.

D- Per quanto riguarda le Case Protette, o comunque le strutture residenziali che si occupano di cura dell'anziano, interessato da una patologia come può essere l'Alzheimer in progresso, la cui capacità di intendere e di volere è limitata, comunque non particolarmente compromessa e non esiste di fatto una completa incapacità di intendere e di volere, si può pensare al rappresentante legale di una Azienda o comunque di un Ente Pubblico (come può essere un IPAB o un Comune), o alla Direzione o al Dirigente, che acquisiscano il ruolo di Amministratore di Sostegno?

Ho letto infatti che le esclusioni sono rivolte ai soli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario; in questo caso l'esperienza mi dice che potrebbe essere utile poter attendere a piccole attività, o comunque a certe capacità, di anziani che non sono più in grado di badare completamente a sé stessi

R- Il divieto è per gli operatori pubblici e privati che abbiano in cura e in assistenza il soggetto. Quindi io eviterei, anche là dove c'è un rapporto con un contratto di cura che viene demandato al responsabile della struttura protetta, di effettuare questo tipo di attività proprio come Amministratore di Sostegno. Anche perché se poi dovesse insorgere un conflitto d'interessi, l'amministratore potrebbe essere rimosso se ci dovessero essere delle lamentele sull'assistenza di quel soggetto in quella determinata struttura. Rispetto all'anziano affetto dai prodromi di questi tipi di disturbi invalidanti, ove permane una capacità di intendere e di volere, una capacità di gestione, nulla vieta che l'Amministratore di Sostegno, nominato altrove (al di fuori della struttura) garantisca una somma periodica, che viene direttamente data al paziente, e che può continuare a gestire per quello che riguarda (la legge lo dice esplicitamente) le abitudini di vita del soggetto stesso; di conseguenza non vedrei il problema di gravare la Casa di Riposo anche di questo incarico.

D- Io credo che l'Istituto dell'Amministratore di Sostegno sia una cosa importante; ma chi più avrebbe bisogno dell'Amministratore di Sostegno a mio avviso, è proprio quella persona che, avendo capacità residue, non la vuole.

Ho in mente alcuni casi di anziani soli, anziani che stanno depauperando il loro patrimonio mobiliare e immobiliare con la convinzione di gestirlo bene e dicono: "so io quello che faccio dei miei soldi, del mio patrimonio".

In diversi casi, attraverso i nostri operatori, abbiamo cercato di consigliare; ma non è così facile. Allora chiedo, al di là del fatto che il beneficiario deve sicuramente accettare l'Amministratore di Sostegno, se esistono comunque possibilità, pressioni o qualche intervento da poter utilizzare nell'interesse di queste persone perché poi sono quelle più facilmente circuibili.

Noi conosciamo anziani che sono molto generosi con i vicini di casa o con gli amici; noi abbiamo anche qualche dubbio che conoscano oggi il valore dell'euro.

Oppure talvolta sono agiati, ma vengono ai servizi a chiedere un aiuto, perché non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. È difficile, con la semplice convinzione, cercare di ricondurli ad un percorso che sia il migliore proprio nel loro interesse; quindi chiedo, se al di là della libera accettazione, ci potesse essere qualche possibilità per vedere di giungere comunque all'Amministrazione di Sostegno, perché credo che per certe persone ciò sarebbe fondamentale.

R- L'avvocata Villa prima ci diceva cosa succederebbe se non tutti sono d'accordo. Anche io penso che non tutti i beneficiari siano d'accordo; probabilmente qualcuno si ribellerà, e allora lo strumento concreto è il taglio alla fonte.

Quando si delega la riscossione della pensione all'Amministratore di Sostegno e si fa un progetto di spesa, con l'anziano più o meno consapevole dei suoi bisogni e del valore del danaro, in questo modo in concreto si realizza un vero aiuto. Si scatenerà certamente, soprattutto nei primi tempi, un conflitto con chi in concreto amministra, tanto che in alcune situazioni mi è stato, già adesso, fatto sapere che le famiglie presenteranno la richiesta di Amministrazione di Sostegno, ma con l'indicazione che venga nominata una persona estranea alla famiglia, perché altrimenti si accentua un conflitto che si vuole tenere lontano.

Io sono favorevole a queste soluzioni in questi casi, perché la casa deve essere il posto per ritrovare un certo equilibrio; chi vive fuori può sopportare di essere aggredito ogni tanto dall'anziano "dissipatore".

Se invece parliamo di un anziano che non ha nessuno, sono convinta che se poi spende ciò che gli serve, o ciò che sembra essere a lui essere utile, dico che "si vive una volta soltanto" ed io preferisco che il danaro venga utilizzato per lui piuttosto che per lontani parenti, salvo naturalmente ad arrivare a situazioni di miseria.

D- Faccio una premessa di base: l'Amministrazione di Sostegno è stata fatta anche per i Servizi Sociali, nel senso che mi sembra che questa misura vada a risolvere un problema annoso che c'era per loro, in quanto tanti operatori si erano un po' autolegittimati, proprio per rispondere a bisogni emergenti di protezione di tante persone, andando dal mio punto di vista un po' oltre.

Oltre nel senso che si assumevano dei compiti di amministrazione patrimoniale che non dovevano assumersi.

In questo senso la misura facoltativa è molto importante, e voglio sottolineare questo per tutti gli operatori qui presenti: in effetti questo nuovo dettato legislativo rimarca, e fissa molto più incisivamente l'obbligo dei servizi non soltanto di segnalare, ma di presentare il ricorso per l'apertura di un procedimento.

In questo senso è chiaro che questo indirizzo, mentre da una parte ci ha aiutato, dall'altra ci chiama a un compito di valutazione molto attento, per il quale dovremmo effettivamente prepararci anche con un lavoro di formazione più mirata per gli operatori dei servizi, perché sempre più ci si chiederà qual è il punto di confine, qual è il limite entro il quale è bene che non ricorriamo e qual è invece il limite oltre il quale è bene che noi ricorriamo all'amministrazione.

Occupandomi in particolare di anziani mi inserisco negli ultimi interventi perché vedo un problema che è di questo genere.

Fino a ieri tantissimi anziani solitamente hanno responsabilizzato i loro familiari, nel senso che c'è stata un'opera di prevenzione che si è manifestata in tanti modi: hanno creato dei conti correnti anche con il nome del figlio, hanno spesso dato loro delle proprietà prima della morte, e le situazioni un po' incresciose, che pure cominciano a verificarsi, per fortuna le possiamo ancora contare sulla punta delle dita.

Però oggi sta arrivando una tipologia di anziani che, pure se in un momento diverso della vita ritenevano utile adottare una serie di misure di questo genere, poi si trovano che non hanno più risorse o non si sentono più liberi di agire come pensavano di poter fare.

Il nostro problema diventa allora come poter aiutare questi anziani a districarsi in questa situazione che si è creata, che si aggrava quando il singolo anziano appunto non ha più le condizioni o la capacità di giudizio che poteva avere e si rendono necessarie anche delle misure assistenziali; magari egli aveva un patrimonio che non ha più, oppure un patrimonio sul quale non può più agire e si rendono necessarie per questo caso delle misure assistenziali.

Il rischio è che in queste situazioni i servizi ricadano sempre di più nell'Istituto dell'Amministrazione di Sostegno proprio perché i tempi per l'interdizione, qualora vi fossero condizioni, sono troppo lunghi; quindi, visto che potrebbe presentarsi in un futuro a breve termine un gran numero di casi di questo tipo come ci si dovrebbe impostare ex novo per i Servizi?

Rispetto alle Case di Riposo, come si diceva prima, non riterrei neanche io che gestori di servizi, come siamo noi, debbano essere identificati come Amministratore di Sostegno.

R- La prima parte della domanda è semplice perché è l'art. 406 che dice espressamente:
"I responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di Amministrazione di Sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso, oppure a fornire notizia al PM".

Questo perché in prima battuta la scelta è quella di proporre l'Amministrazione di Sostegno, ma ove questa misura non dovesse essere ritenuta sufficiente dagli stessi operatori, si dovrebbe optare invece per il ricorso al PM, titolare dell'azione per l'interdizione e inabilitazione.

Da questo però viene fuori anche un'altra situazione: nella richiesta-ricorso che fa l'operatore del Servizio Socio-Sanitario vi sono da indicare anche le motivazioni per cui si richiede un intervento, e quindi non soltanto va indicato il caso del bizzarro anziano che pensa ai fatti suoi e va in giro con le camicie hawaiane o con i sandali fuori stagione, ma anche la situazione di colui che è rimasto sul lastrico perché ha dato generosamente a destra e a manca e nessuno poi gli ha più restituito. Allora siete voi che aiutate il Giudice Tutelare a costruire il Decreto, perché si individuano le motivazioni e le cause: la menomazione "il Signore ce l'ha mandata", ma la situazione di disagio e la incapacità a provvedere al soddisfacimento concreto dei bisogni vengono individuati senza casualità.

Quindi in una omessa assistenza da parte dei parenti che non se ne fanno carico, e allora si andrà a determinare se si tratta di quella cerchia di parenti che è obbligata al mantenimento. Ovvero addirittura si andrà a ritrovare delle possibilità di patrimonio trasferiti, che in qualche modo siano stati fittiziamente intestati a queste persone quando già sussisteva una incapacità naturale del soggetto; si valuterà quindi in concreto se l'Amministratore di Sostegno, che viene nominato in prima battuta perché c'è questa situazione, poi non sia opportuno che venga sostituito da una interdizione, sia per evitare che il contrasto con il beneficiario comporti poi l'impossibilità di portare avanti delle procedure giudiziarie di recupero di beni, sia perché l'Amministratore di Sostegno è un essere umano, ed occorrerà vedere e valutare se il disordine psichico del soggetto assistito sia tale da impedire di farsi aiutare da altri. Per la persona che giace in coma, che non può firmare nessun tipo di ricorso per il rimborso, basterà lo stesso Amministratore di Sostegno e la sua malattia sarà la sua auto tutela, perché non potrà fare più niente; ma l'arzillo vecchietto che invece va in giro a promettere a scrivere a intestare di qua e di là, forse va bloccato. Poi si vedrà se andrà bloccato con una figura di interdizione che gli lascerà una residua capacità di agire e tuttavia consentirà al tutore di intervenire con una forma più drastica di sostituzione, ma la legge parla sempre di misura la più adeguata.

D- Un dubbio iniziale: mi pare che abbiamo parlato anche di immaturità di un adolescente, di problemi di inattitudine agli affari, ovvero abbiamo parlato di declino con l'età avanzata.

Mi chiedo sempre se comunque queste condizioni debbono essere sempre vincolate alla condizione che sappiamo estensiva, ma di infermità. Non vorrei che anche in questo caso la forma di tutela rischiasse poi di diventare una forma di iper-tutela, perché sapevamo che i problemi grossi dell'interdizione e dell'inabilitazioni erano proprio le famose gabbie giuridiche.

In Italia, a differenza di altre normative, si è deciso di dare pubblicità a questo provvedimento; indipendentemente da questo chiedo a lei se si tratti o meno di forme transitorie e di affiancamento, non è questa nuova figura un po' in contrasto con una valenza più terapeutica di aiuto di inserimento alla persona?

Nei pazienti che abbiano avuto gravi traumatismi, che abbiano quindi delle situazioni serie in cui almeno nella prima fase vi siano grosse difficoltà a gestire anche la propria corporeità, di fatto man mano riprendono coscienza dal coma ma però sicuramente non possono dare un consenso valido a interventi di vario tipo.

In questo caso noi sappiamo che negli ospedali molto spesso si ha la sostituzione da parte del familiare; mi chiedo se questo tipo di misura possa dare una legittimazione formale al fatto che sia

quel familiare ad impegnarsi, e non magari un gruppo di persone, che molto spesso i sanitari fanno fatica ad identificare come invece accade per la moglie o il marito?

R- Comincio dalla iper-protezione. Certamente se l'iper-protezione la valutiamo come una qualsiasi forma di condizionamento rispetto alla possibilità di esprimere in pieno la propria capacità di agire, l'Amministrazione di Sostegno non dà, perché viene previsto che alcuni atti vengano compiuti al posto del soggetto da questo amministratore, oppure si può anche prevedere che si compiano affiancando il soggetto e quindi non si determina un'incapacità del beneficiario, ma semplicemente che gli atti vadano concordati.

Quando parlavo prima di immaturità, parlavo proprio di immaturità in senso psichiatrico, quindi di quei soggetti che siano ancora incapaci di attendere a delle funzioni ordinarie; ma non è ipotizzabile che una buona gestione del patrimonio, e quindi una buona organizzazione che può essere creata in un periodo necessariamente non breve, impedisca poi a questi soggetti di andare avanti per la loro strada.

I casi che mi sono capitati sono soprattutto quelli di giovani orfani che siano stati magari figli adottivi di famiglie in cui l'integrazione è stata faticosa, e siano rimasti privi per la seconda volta di famiglia, ovvero di uno dei due genitori che li abbia lasciati però titolari di un buon patrimonio.